



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(MOAVERO MILANESI)**

**e dal Ministro della difesa (TRENTA)**

**di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2019**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Analisi tecnico-normativa .....	»	9
Dichiarazione di esclusione dall'AIR .....	»	12
Disegno di legge .....	»	13
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	15
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversia .....	»	21

ONOREVOLI SENATORI. -

## 1. FINALITÀ

L'Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, già avviata nel 1998 con l'entrata in vigore del *Memorandum d'Intesa sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico*. Ciò nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione. In particolare, la finalizzazione di tale Accordo contribuirà al rafforzamento delle ottime relazioni già esistenti tra i due Paesi, in ambito culturale e, specialmente, economico e industriale, atteso che l'economia di Seoul, specialmente nel campo della tecnologia industriale, è tra le più sviluppate al mondo.

## 2. CONTENUTI

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 10 articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, ovverosia di agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della Difesa su base reciproca, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, nonché agli obblighi

della Parte italiana conseguenti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 2 illustra le aree e le modalità di gestione della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi. In particolare, la cooperazione potrà prevedere:

- politica di sicurezza e di difesa;
- ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- sport, storia e sanità militare;
- industria della difesa;
- produzione di materiale militare;
- visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
- incontri tra le istituzioni della difesa;
- partecipazioni a corsi di addestramento teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari nei settori di interesse della difesa;
- visite di navi ed aeromobili militari;
- scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- supporto tecnico e amministrativo per le iniziative commerciali relative ai materiali della difesa ed ai servizi connessi alle materie della difesa (articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
- altre aree di cooperazione che possono essere di interesse reciproco.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire trattamenti sanitari d'e-

mergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 4 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale. In particolare, si stabilisce che il risarcimento dei danni eventualmente provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante nell'ambito dell'Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell'ambito dell'Accordo, le medesime, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

L'articolo 5 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti nonché, per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 6 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informa-

zioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza. Si precisa, altresì, che le informazioni militari con il livello di sicurezza TOP SECRET 1 1급비밀 non possono essere scambiate, come previsto dalla normativa di settore coreana.

L'articolo 7 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte tramite consultazioni tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 8 stabilisce che l'Accordo entri in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali di ratifica.

L'articolo 9 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indicando altresì le modalità che le Parti dovranno seguire per stipularli e demandando la loro esecuzione, così come quella dei programmi di sviluppo attuativi dell'Accordo, ai Ministeri della difesa dei due Paesi, in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo tramite uno scambio di note attraverso i canali diplomatici, e che tali revisioni ed emendamenti entreranno in vigore, al pari dei protocolli aggiuntivi, con le medesime modalità previste per l'Accordo.

L'articolo 10 stabilisce, infine, che il documento in esame resti in vigore per un periodo di cinque anni e la sua validità sia automaticamente prorogata per periodi consecutivi di un anno, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte la propria volontà di denunciare l'Accordo.

In merito alla giurisdizione penale, si rappresenta che la controparte, nonostante i frequenti solleciti in merito da parte dei rappresentanti nazionali delegati a negoziare

il documento, non ha accettato di inserire nel testo dell'Accordo alcuna forma di deroga al diritto di esercizio della giurisdizione delle Autorità dello Stato ospitante. Pertanto, nel corpo dell'Accordo è stato espunto ogni riferimento al possibile svolgimento di attività di addestramento e di esercitazioni militari, mentre si assicura che le attività di carattere formativo verranno svolte in Italia,

ovvero che esse potranno essere organizzate in Corea solo qualora le Autorità di Seul, modificando l'attuale orientamento, dovessero accordare al nostro Paese l'esercizio prioritario della giurisdizione sul proprio personale. Ciò al fine di evitare che il personale italiano sia inviato in territorio coreano sprovvisto della dovuta tutela giurisdizionale.

## RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione, prevede lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e consultazioni tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, nell'ipotesi di invio a *Seoul* di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 110,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 440,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 133,50, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 106,80. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 35,60), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 71,20. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 19,55, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 30,89, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 10,10. Sommando tale importo di euro 10,10 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 71,20, si ottiene l'importo di euro 81,30 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 244,00. € 244,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 126,83, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 101,46. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 33,82), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 67,64. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 16,00, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 25,27, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 8,26. Sommando tale importo di euro 8,26 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 67,64, si ottiene l'importo di euro 75,91 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 228,00. € 228,00

**TOTALE SPESE DI MISSIONE** = € 912,00

**➤ SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 552,00) per 2 persone, + maggiorazione del 5% (pari a € 27,60), ai sensi della normativa vigente. (€ 579,60 x 2)

€ 1.159,20

**TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE**

= € 2.072,00

Anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate, si precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di esperienze fra esperti delle Parti (art. 2, par. 3, lett. b.), di visite alle navi e aeromobili militari (art. 2, par. 3, lett. e.) e così pure di attività culturali e sportive (art. 2, par. 3, lett. f.) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte per la formazione, partecipazione a corsi, seminari, conferenze, dibattiti e simposi (art. 2, par. 3, lett. d.), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni (art. 3, par. 1, lett. a) del personale italiano inviato in missione in Corea sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
- in merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (art. 3, par. 1, lett. b), si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- le eventuali cure di urgenza (art. 3, par. 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;
- in relazione all'articolo 4, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso si verificassero le predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- qualora, infine, vengano introdotti emendamenti, protocolli, revisioni e programmi (art. 9) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in

esame, ovvero, in caso contrario, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discendente dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dell'Accordo è dunque pari a euro 2.072 ad anni alterni a decorrere dal 2019.

Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo della Corea in materia di cooperazione nel settore della Difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.
- 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'art. 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.
- 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti.
- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.
- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*  
Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*  
La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.
- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*  
Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.
- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*  
Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della Difesa.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*  
Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.
- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*  
Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.
- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*  
Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.
- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*  
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia, né vi sono giudizi pendenti.
- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*  
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.
- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*  
Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*  
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*  
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*  
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*  
Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi, né impliciti.
- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*  
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*  
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*  
La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*  
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.


## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 30.01.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO 31 GEN. 2019

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 2.072 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a*), dell'Accordo medesimo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b*), 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

**ED**

**IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI COREA**

**SULLA COOPERAZIONE  
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea (denominati in seguito le "Parti");

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;

Convinti che la cooperazione reciproca nel campo della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti;

**Hanno concordato quanto segue:**

## **ARTICOLO 1 PRINCIPI E SCOPI**

Le Parti incoraggeranno, faciliteranno e svilupperanno la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di uguaglianza, reciprocità e interesse comune ed in conformità con i rispettivi ordinamenti nazionali, gli impegni internazionali e, per quanto riguarda la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

## **ARTICOLO 2 COOPERAZIONE GENERALE**

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cooperazione nel campo della difesa saranno condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Corea.
2. La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, alle seguenti aree:
  - a. politica di sicurezza e di difesa;
  - b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
  - c. sanità militare;
  - d. storia militare;
  - e. sport militare;
  - f. industria della difesa;
  - g. logistica; e
  - h. ogni altra area di cooperazione che possa essere di comune interesse tra le due Parti.
3. La cooperazione tra le Parti potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a. visite reciproche di delegazioni delle Parti presso enti civili e militari;
  - b. scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
  - c. incontri tra le Istituzioni della Difesa;



- d. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
- e. visite di navi ed aeromobili militari;
- f. scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- g. supporto tecnico e amministrativo alle iniziative commerciali relative ai materiali della difesa ed ai servizi connessi alle materie della difesa;
- h. ogni altra modalità di cooperazione che possa risultare di interesse reciproco tra le Parti.

### **ARTICOLO 3 ASPETTI FINANZIARI**

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
  - a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alla propria normativa;
  - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del comma 1 (b) di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi e di altre risorse delle Parti.

### **ARTICOLO 4 RISARCIMENTO DANNI**

1. Il risarcimento per eventuali perdite o danni alla Parte ospitante, causati intenzionalmente o per negligenza da un membro della Parte inviante nello svolgimento delle proprie funzioni ufficiali ai sensi del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante, di comune accordo tra le Parti e in conformità con le rispettive leggi e regolamenti nazionali.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di eventuali perdite o danni causati durante o in connessione con le attività previste dal presente Accordo, le Parti provvederanno, di comune accordo, al risarcimento di tali perdite o danni, in conformità con le rispettive leggi e regolamenti nazionali.

## ARTICOLO 5 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la tutela di tutta la proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, scambiati o generati in relazione alle attività svolte nell'ambito del presente Accordo, in conformità con le proprie leggi e regolamenti nazionali e con gli accordi internazionali in questo settore di cui sono una parte nonché, per quanto riguarda la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.

## ARTICOLO 6 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione militare classificata" si intende ogni informazione, documento e materiale di ogni tipo relativo alla difesa, cui sia stata apposta una classifica di segretezza dalle competenti Autorità di sicurezza di una delle Parti e che richiede protezione contro la divulgazione non autorizzata, in conformità con le proprie leggi e regolamenti nazionali.
2. Tutte le informazioni militari classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o salvaguardate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni militari classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalle competenti Autorità per la sicurezza designate dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica di Corea
SEGRETO	SECRET	2급 비밀
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	3급 비밀
RISERVATO	RESTRICTED	대외비

5. Le informazioni militari con la classifica di sicurezza "SEGRETISSIMO - TOP SECRET - 1급비밀" non possono essere scambiate ai sensi del presente Accordo.
6. L'accesso alle informazioni militari classificate, scambiate o generate in virtù del presente Accordo è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
7. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni militari classificate scambiate o generate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell'ambito del presente Accordo.
8. Il trasferimento di informazioni militari classificate, acquisite nel contesto della cooperazione prevista dal presente Accordo, a terze parti/organizzazioni internazionali sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta della competente Autorità per la sicurezza della Parte originatrice.
9. Fatta salva l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni militari classificate, non contenuti nel presente

Accordo, possono essere disciplinati attraverso separati accordi o intese che sono stati firmati o saranno firmati tra le rispettive competenti Autorità per la sicurezza delle Parti.

## **ARTICOLO 7 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

## **ARTICOLO 8 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

## **ARTICOLO 9 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI**

1. Con il consenso di entrambe le Parti, potranno essere stipulati protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgono organi militari, in conformità alle previsioni del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali delle Parti.
3. I programmi attuativi volti ad assicurare l'efficacia del presente Accordo o dei relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Corea, su base di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri delle due Parti e con le Autorità competenti per la sicurezza, per gli aspetti relativi alle informazioni classificate, se del caso.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o revisionato con il reciproco consenso mediante uno scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 8 (ENTRATA IN VIGORE).

**ARTICOLO 10  
DURATA E TERMINE**

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni e la sua validità sarà automaticamente prorogata per periodi consecutivi di un (1) anno, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra la propria volontà di denunciare il presente Accordo.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte per via diplomatica. Tale denuncia avrà effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica dall'altra Parte.
3. La denuncia del presente Accordo non influirà sui programmi o le attività in corso previste dal presente Accordo, salvo diverso accordo fra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice originale a Roma il 17 ottobre 2018 ciascuno nella lingua italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevarrà il testo in Inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI COREA**



**AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF KOREA**

**ON DEFENSE COOPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as the “Parties”);

Confirming their commitment to the Charter of the United Nations;

Desiring to enhance cooperation between their Ministries of Defense; and

Sharing the understanding that mutual cooperation in the field of defense will enhance the relationship between the Parties;

**Have agreed as follows:**

## **ARTICLE 1 PURPOSE AND PRINCIPLES**

The Parties shall encourage, facilitate and develop cooperation in the field of defense, on the basis of the principles of equality, reciprocity and mutual interest, and in accordance with their respective domestic legislation, international commitments and, as far as the Italian Party is concerned, with the obligations ensuing from its membership of the European Union.

## **ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION**

1. The organization and conduct of cooperative activities in the defense field shall be carried out by the Ministry of Defense of the Italian Republic and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea.
2. The cooperation between the Parties may include, but is not limited to, the following areas:
  - a. security and defense policy;
  - b. research and development, logistics support and the acquisition of defense products and services;
  - c. military medical services;
  - d. military history;
  - e. military sports;
  - f. defense industry;
  - g. logistics; and
  - h. any other areas of cooperation that may be of mutual interest to the two Parties.
3. The cooperation between the Parties may take the following forms:
  - a. mutual visits by delegations of the Parties to civilian and military entities;
  - b. exchange of experiences between the experts of the two Parties;
  - c. meetings between defense institutions;
  - d. participation in theoretical and practical training courses, orientation periods,

- seminars, conferences, round table discussions and symposiums, offered by military and civilian entities in the field of defense, by mutual agreement between the Parties;
- e. visits by military ships and aircrafts;
  - f. exchange of cultural and sporting activities;
  - g. technical and administrative support for commercial initiatives related to defense materiel and services linked to defense matters; and
  - h. any other forms of cooperation that may be of mutual interest to the Parties.

### **ARTICLE 3 FINANCIAL MATTERS**

1. Each Party shall be responsible for its own expenses incurred in the implementation of this Agreement, including:
  - a. travel expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowances due to its own personnel under its regulations;
  - b. medical and dental expenses, as well as any expenses related to the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.
2. Notwithstanding paragraph 1(b) above, the host Party shall provide emergency treatment at the medical facilities of its Armed Forces to any personnel of the sending Party who requires medical assistance during the implementation of bilateral cooperation activities under this Agreement and, if necessary, at other health care establishments, provided that the sending Party reimburses the host Party for these expenses.
3. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the availability of funds and other resources of the Parties.

### **ARTICLE 4 COMPENSATION FOR DAMAGE**

1. Compensation for any loss or damage to the host Party, caused intentionally or negligently, by a member of the sending Party in the course of performing official duties under this Agreement, shall be paid by the sending Party, by mutual agreement between the Parties and in accordance with their national laws and regulations.
2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused during or in connection with the activities under this Agreement, the Parties shall, by mutual agreement, pay compensation for that loss or damage and in accordance with their national laws and regulations.

### **ARTICLE 5 INTELLECTUAL PROPERTY**

The Parties shall take necessary measures to ensure the safeguarding of all intellectual property, including patents, exchanged or generated in connection with the activities carried out under this Agreement, in accordance with their national laws and regulations and any

international agreements in this area to which they are a party and, as far as the Italian Party is concerned, with the obligations ensuing from its membership of the European Union.

## ARTICLE 6 SECURITY OF CLASSIFIED MILITARY INFORMATION

1. "Classified military information" means any defense-related information, document and material of all types, classified by the competent security authorities of either Party according to its national laws and regulations, that require protection against unauthorized disclosure.
2. All classified military information exchanged or generated in connection with this Agreement shall be used, transmitted, stored, handled and/or protected in accordance with the Parties' applicable national laws and regulations.
3. Classified military information shall be transferred only through government-to-government channels approved by the competent security authorities designated by the Parties.
4. The corresponding security classifications are:

For the Italian Republic	Corresponding to (in English)	For the Republic of Korea
SEGRETO	SECRET	2급 비밀
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	3급 비밀
RISERVATO	RESTRICTED	대외비

5. Military information with the security classification of "SEGRETISSIMO - TOP SECRET - 1급비밀" cannot be exchanged under this Agreement.
6. Access to classified military information exchanged or generated under this Agreement is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with their national laws and regulations.
7. The Parties shall ensure that all classified military information exchanged or generated shall be used only for the intended purposes within the objectives and scope of this Agreement.
8. The transfer of classified military information, obtained as a result of cooperation under this Agreement, to third parties/international organizations shall be subject to the prior written consent of the competent security authority of the providing Party.
9. Without prejudice to the immediate effect of the provisions of this Article, further aspects of security relating to classified military information not contained in this Agreement may be governed by separate agreements or arrangements which were signed or will be signed between the respective competent security authorities of the Parties.



## **ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved exclusively through consultations and negotiations between the Parties, through diplomatic channels.

## **ARTICLE 8 ENTRY INTO FORCE**

This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the receipt of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

## **ARTICLE 9 SUPPLEMENTARY PROTOCOLS, AMENDMENT, REVISION AND PROGRAMS**

1. With the consent of both Parties, supplementary protocols may be signed on specific areas of cooperation on defense matters involving military entities, in accordance with the provisions of this Agreement.
2. Supplementary protocols which are negotiated between the Parties shall be elaborated according to national procedures and shall be restricted to the purposes of this Agreement and not interfere with the respective national legislation of the Parties.
3. Implementation programs that will give effect to this Agreement or its supplementary protocols shall be elaborated, developed and implemented by the personnel authorized by the Ministry of Defense of the Italian Republic and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea, on the basis of mutual benefit, in close coordination with the Ministries of Foreign Affairs of the two Parties and the competent security authorities for the aspects concerning the classified information, where applicable.
4. This Agreement may be amended or revised by mutual consent through an exchange of notes between the Parties, through diplomatic channels.
5. Supplementary protocols, amendments and revisions shall enter into force following the procedure specified in Article 8 (ENTRY INTO FORCE).

## **ARTICLE 10 DURATION AND TERMINATION**

1. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and its validity shall be automatically extended for consecutive periods of one (1) year unless one of the Parties notifies the other Party of its intent to terminate this Agreement.
2. Either Party may terminate this Agreement by written notification to the other Party,

through diplomatic channels. Such termination shall be effective ninety (90) days after the receipt of the notification by the other Party.



3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programs or activities under this Agreement, unless otherwise mutually agreed by the Parties.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome, on 17<sup>th</sup> October 2018, in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC**

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF KOREA**





€ 2,00